

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 10

“Orti di Puglia. Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici e modifiche in materia di governo e uso del territorio”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

CAPO I

Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. La Regione Puglia, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale, promuove la realizzazione di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare i cittadini, le famiglie e gli studenti sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree abbandonate e favorire l'aggregazione sociale, nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie.
2. La Regione riconosce e promuove l'iniziativa Orti di Puglia come strumento di riscoperta dei valori delle produzioni locali e di educazione delle nuove generazioni ai temi della sostenibilità alimentare, della solidarietà, della promozione della biodiversità e del rispetto dell'ambiente.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) orti urbani: piccoli appezzamenti di terreno all'interno dell'agglomerato cittadino o nelle aree periferiche delle città che contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo, individuati dai comuni e assegnati a singoli residenti per consentire la coltivazione ortofrutticola a scopo di autoconsumo familiare;
 - b) orti collettivi: appezzamenti di terreno gestiti da enti del terzo settore, individuati quale luogo di pratica ortofrutticola, organizzati con la finalità di dare l'opportunità a chi non ha un orto e non ha sufficienti conoscenze tecniche di beneficiare dei prodotti di un lavoro collettivo;
 - c) orti didattici: aree verdi all'interno dei plessi scolastici o gestite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati o imprese agricole, destinate alla formazione degli studenti sulle pratiche agricole sostenibili;
 - d) orti socio-terapeutici: appezzamenti di terreno, siti nell'agglomerato urbano o nelle aree periferiche o sottoutilizzate, individuati dai comuni e assegnati a associazioni o enti pubblici o privati finalizzati alla riabilitazione di persone con disabilità di tipo fisico, psichico e sociale per favorire, attraverso

l'ortoterapia, l'integrazione sociale di persone o gruppi svantaggiati e il supporto in processi terapeutici di riabilitazione fisica e psichica.

Art. 3 **Modalità operative**

1. Gli Orti di Puglia possono essere realizzati dai comuni che, sulla base di appositi progetti, si avvalgono delle misure di sostegno previste nell'articolo 6.
2. I progetti riguardano la realizzazione di:
 - a) orti urbani;
 - b) orti collettivi;
 - c) orti didattici;
 - d) orti socio-terapeutici.
3. I progetti prevedono l'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile, con particolare attenzione ai seguenti temi:
 - a) risparmio idrico oppure sistemi di raccolta delle acque meteoriche o applicazione, laddove possibile, di sistemi di irrigazione a goccia o di aridocoltura;
 - b) riciclo dei rifiuti, con applicazione delle tecniche di compostaggio;
 - c) salvaguardia della fertilità dei suoli e ricorso a tecniche di agricoltura biologica;
 - d) pratica dell'apicoltura finalizzata a favorire l'impollinazione naturale.
4. I progetti prevedono iniziative formative e informative sui i seguenti temi:
 - a) tecniche agricole e stagionalità dei prodotti, per favorire la raccolta e l'utilizzo degli orti durante tutto l'anno;
 - b) educazione ambientale;
 - c) educazione alimentare;
 - d) tecniche di apicoltura.
5. I progetti sono corredati da apposito regolamento per l'uso degli orti, redatto dall'ente proponente. Il regolamento d'uso, che all'atto dell'assegnazione degli orti è sottoscritto da ciascun soggetto designato alla conduzione, prevede in particolare:
 - a) la concessione in uso gratuito dell'orto;
 - b) l'impegno a coltivare il singolo appezzamento per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo, nel rispetto delle regole stabilite da ciascun ente;
 - c) disposizioni tecniche relative a materiali e interventi realizzabili a cura del conduttore;
 - d) eventuale cauzione e contributo alle spese di manutenzione.
6. Gli enti di cui al comma 1 per l'elaborazione e la gestione dei progetti possono avvalersi di enti e associazioni del terzo settore.
7. Le iniziative educative e di formazione possono essere realizzate con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle aziende agricole locali. Durante il periodo di coltivazione e di gestione degli orti, gli enti di cui al comma 1 per la gestione dei progetti possono avvalersi di personale qualificato ed esperto nelle tematiche agronomiche per fornire una migliore assistenza ai soggetti assegnatari degli spazi da coltivare.

Art. 4 **Orti urbani e collettivi**

1. I comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni inutilizzati, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile di proprietà pubblica o messi a disposizione da parte di soggetti privati, favoriscono la creazione di orti urbani e collettivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni predispongono apposito censimento dei terreni disponibili, anche avvalendosi delle banche dati e dei censimenti già effettuati ai sensi degli articoli 2 e 2 bis della legge regionale 8 luglio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli. Istituzione della Banca della Terra di Puglia), che presentino un substrato fertile e adatto alla coltivazione, ed elaborano progetti per la realizzazione degli orti, conformi ai requisiti previsti nell'articolo 3, corredati dalla previsione delle necessarie attività di informazione e formazione.
3. I comuni predispongono e pubblicano, sul sito istituzionale, l'elenco dei terreni destinati a orti urbani e collettivi ubicati nel proprio territorio.
4. Gli orti urbani sono assegnati dai comuni direttamente ai cittadini residenti che ne facciano richiesta, favorendo in via prioritaria i soggetti giovani, i nuclei familiari numerosi, in cui siano presenti soggetti anziani o disabili e quelli in condizione di svantaggio economico, tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Gli orti urbani possono essere assegnati anche ad associazioni senza scopo di lucro.
5. I progetti per la realizzazione di orti collettivi sono assegnati in gestione dai comuni ad enti del terzo settore. I progetti degli orti collettivi possono prevedere la costituzione di centri di trasformazione di comunità previsti nell'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli).
6. Gli orti urbani e collettivi sono assegnati, mediante procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie adeguatamente pubblicizzate, a cittadini residenti o associazioni che ne facciano richiesta e che non siano proprietari di altri terreni coltivabili in ambito comunale.
7. Gli assegnatari gestiscono gli orti urbani nel rispetto del regolamento previsto nel comma 5 dell'articolo 3.

Art. 5

Orti didattici

1. Al fine di creare orti didattici, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 3 elaborano progetti rivolti agli alunni dei nidi e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, da realizzare su aree verdi situate all'interno dei plessi scolastici o gestiti tramite convenzione su appezzamenti di terreni resi disponibili da enti pubblici e privati o aziende agricole.
2. L'orto didattico include almeno cinque varietà orticole o frutticole diverse, preferibilmente riconducibili a varietà da conservazione di specie agrarie e ortive locali. L'orto didattico può prevedere anche varietà floricole.
3. I progetti previsti nel comma 1 si attengono ai requisiti di cui all'articolo 3 e possono prevedere momenti di partecipazione e collaborazione con le famiglie degli alunni coinvolti e con le associazioni locali.

Art. 6

Orti socio-terapeutici

1. Al fine di istituire orti socio-terapeutici, i comuni individuano tra i terreni censiti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, le aree da destinare a orti socio-terapeutici e pubblicano, sul sito istituzionale, l'elenco dei terreni disponibili. I terreni da destinare a orti socio-terapeutici possono essere situati anche all'interno di strutture di cura e assistenza.
2. Gli orti socio-terapeutici sono assegnati, mediante procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie adeguatamente pubblicizzate, ad associazioni o enti pubblici o privati che si occupano di assistenza, di cura del disagio sociale e della disabilità, che abbiano sede presso il territorio comunale di riferimento e che presentino, unitamente alla richiesta, un progetto di recupero sociale o riabilitazione psichica o fisica. Le procedure per l'assegnazione tengono in considerazione i seguenti criteri di preferenza:
 - a) gravità del disagio sociale e della disabilità delle persone coinvolte nel progetto di recupero;

- b) numero di persone coinvolte nel progetto di recupero;
 - c) utilizzo di pratiche ecocompatibili.
3. Gli assegnatari gestiscono gli orti socio-terapeutici nel rispetto del regolamento previsto nel comma 5 dell'articolo 3.

Art. 7 **Misure di sostegno**

1. La Regione, attraverso appositi avvisi pubblici, concede contributi agli enti previsti nel comma 1 dell'articolo 3 per la realizzazione degli orti come definiti dall'articolo 2.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate apposite linee guida che definiscono le caratteristiche e requisiti di ciascuna tipologia di orto, le modalità di presentazione dei progetti, il regolamento-tipo per l'uso degli orti, la percentuale del cofinanziamento, le caratteristiche dei progetti finanziabili, le spese ammissibili, le modalità di istruttoria delle domande, i termini per realizzazione dei progetti e per la rendicontazione, la procedura per l'assegnazione ed erogazione del contributo, le modalità di rendicontazione delle spese, gli obblighi dei soggetti beneficiari e le forme di controllo.

Art. 8 **Disposizioni finali e clausola valutativa**

1. Gli Orti di Puglia sono dotati di apposito contrassegno da esporre all'ingresso secondo le indicazioni della Giunta regionale.
2. La Regione può organizzare e promuovere azioni di comunicazione al fine di valorizzare le esperienze più significative.
3. la Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge contenente, in particolare, il numero dei progetti presentati e di quelli finanziati.

Art. 9 **Norma finanziaria**

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 7 della presente legge, quantificati in euro 100 mila per l'anno 2024, si provvede con le quote accantonate del risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2023 con reiscrizione di pari importo, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 8, programma 1, titolo 1, del bilancio regionale. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 è assegnata una dotazione finanziaria di euro 100 mila, in termini di competenza con copertura a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1.

CAPO II **Modifiche in materia di governo e uso del territorio**

Art. 10 **Modifiche alla l.r. 20/2001**

1. La legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), come

modificata dall'articolo 21 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 34 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025) è così modificata:

a) il comma 9 dell'articolo 7 è sostituito dai seguenti:

“9. Il Consiglio provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle osservazioni pervenute nei termini e, con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 4, adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale e lo trasmette alla Giunta regionale per il controllo di compatibilità con il DRAG, se approvato, e con ogni altro strumento regionale di pianificazione territoriale esistente, ivi inclusi il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176 ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2009 n. 20, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), oppure agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

9-bis. Se la Giunta regionale delibera la compatibilità del PTCP con il DRAG e con il PPTR, la Provincia o la Città Metropolitana approva in via definitiva il Piano. Nel caso in cui la deliberazione della Giunta regionale individua modifiche necessarie ad attestare la compatibilità del Piano, il Consiglio provinciale, entro novanta giorni adotta il PTCP adeguato e lo invia per l'attestazione di compatibilità alla Giunta regionale, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della deliberazione del Consiglio provinciale. In alternativa la Provincia o la Città Metropolitana ha facoltà di indire una conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o un suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o un suo Assessore delegato, nonché, ai fini della conformazione e dell'adeguamento del PTCP alle previsioni del PPTR, un rappresentante del Ministero della Cultura. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, definiscono congiuntamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.”;

b) il comma 9 dell'articolo 11 è sostituito dai seguenti:

“9. Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale o al Consiglio metropolitano ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, se approvato. Se il DRAG e/o il PTCP non sono stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità e rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale se esistente, ivi inclusi il PPTR approvato con deliberazione della Giunta regionale 176/2015 ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 20/2009, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 143 del d.lgs. 42/2004, nonché i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della l.r. 56/1980, oppure agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 267/2000.

9-bis. Se sia la Giunta regionale che la Giunta provinciale o il Consiglio metropolitano provinciale deliberano la compatibilità del PUG rispettivamente con il DRAG, con il PTCP e con il PPTR, il Consiglio comunale approva in via definitiva il Piano. Nel caso in cui la Giunta regionale o la Giunta provinciale oppure il Consiglio metropolitano individuano modifiche necessarie ad attestare la compatibilità del Piano, il Consiglio comunale entro novanta giorni adotta il PUG adeguato e lo invia per l'attestazione di compatibilità alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale o al Consiglio metropolitano, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione della deliberazione del Consiglio comunale. In alternativa il Comune può promuovere, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del primo invio del PUG, una conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o un suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o un suo Assessore delegato, il Sindaco metropolitano o un suo Assessore delegato, e il Sindaco del Comune interessato o un suo Assessore nonché, ai fini della conformazione e dell'adeguamento del PUG alle previsioni del PPTR, un rappresentante del Ministero della Cultura. In sede di Conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, definiscono congiuntamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.

9-ter. Nei casi di cui all'articolo 12, comma 1, della presente legge per i quali non è previsto l'adeguamento alle previsioni del PPTR ai sensi dell'articolo 97 delle relative NTA, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale o della Giunta provinciale oppure del Consiglio metropolitano che individuano le modifiche necessarie ad attestare la compatibilità del Piano, il Consiglio comunale può adottare il PUG adeguato e lo invia per l'attestazione di compatibilità alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale o al Consiglio metropolitano, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione della deliberazione del Consiglio comunale. In alternativa, può convocare la conferenza di servizi conformemente al comma 9 bis."

c) il comma 3 quater dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

3 quater. Nel caso in cui l'adeguamento al PPTR dei piani urbanistici generali comunali vigenti comprende anche varianti urbanistiche rispetto agli stessi piani, fermo restando il procedimento di cui all'articolo 97 delle NTA del PPTR per l'adeguamento alle previsioni del piano paesaggistico regionale, si applica il procedimento previsto dall'articolo 11, in presenza sia di PUG ai sensi della presente legge che di PRG ai sensi della l.r. 56/1980."

Art. 11

Modifica alla l.r. 34/2023

1. Il comma 2 della l.r. 34/2023 sarà soppresso in attesa dell'aggiornamento degli indirizzi del DRAG.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 febbraio 2024

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato n.31 al D.L.g. n. 118/2011

Allegato atto di variazione del bilancio, riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Rif. Del. Cons. n. 104 del 20/01/2024

"Ord. di Puglia. Disposizioni in materia di centri urbani, collettivi, diluati e socio-terapeutici e modifiche in materia di governo e uso del territorio"

ENTRATE

TITOLO, EPILOGO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2024 (*)		VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024 (*)
		ES. AUMENTO	ES. DIMINUIZIONE	ES. AUMENTO	ES. DIMINUIZIONE	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA						
	redditi presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	providenze di competenza	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	providenze di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
	redditi presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	providenze di competenza	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	providenze di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da
NICOLA PALADINO
C = IT

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

